



COMUNE DI VARALLO

Provincia di Vercelli

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 9 DEL 15/03/2019

OGGETTO:

**IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) ANNO 2019 - ALIQUOTE TRIBUTO
SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - CONFERMA.**

L'anno duemiladiciannove addì quindici del mese di marzo alle ore diciotto e minuti trenta convocato dal Sindaco con avvisi recapitati in tempo utile a ciascun Consigliere, come risulta dalle relazioni di notifica del Messo Comunale, previa pubblicazione all'Albo Pretorio dell'elenco degli oggetti da trattarsi e deposito degli atti relativi nella Segreteria Comunale, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, presso la Palestra comunale "Italo Grassi" - Via D'Adda, n. 33 il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. BOTTA Eraldo - Sindaco	Sì
2. BONDETTI Pietro - Vice Sindaco	Sì
3. DEALBERTO Alessandro - Assessore	Sì
4. POLETTI Enrica - Assessore	Sì
5. RICOTTI Marco - Consigliere	Sì
6. RICOTTI Nathalie - Consigliere	Sì
7. OSTI MAURO - Consigliere	Sì
8. FRIGIOLINI Mara - Consigliere	Sì
9. CARELLI Roberto - Consigliere	Sì
10. CRAVANZOLA Luca - Consigliere	Sì
11. ASTORI Elisa - Consigliere	No
12. PIZZORNO Michele - Consigliere	Sì
13. MOLINO Marco - Consigliere	Sì
	Totale Presenti: 12
	Totale Assenti: 1

Assiste l'adunanza il Segretario Generale ROSSINI dott.ssa Mariella .

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BOTTA Eraldo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

E' presente altresì l'Assessore esterno Negri Pamela.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- l'art. 1 comma 639 della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), come modificato dall'art. 1 comma 14 della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), ha previsto l'istituzione a partire dal 2014 dell'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l'imposta unica comunale si compone dal 2016 dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- il comma 669 (come modificato dall'art. 1 comma 14 della Legge n. 208/2015) della norma sopra citata prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale (nonché dei fabbricati ad essa assimilati), come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 comma 2 del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011;
- i commi 675 e 676 della medesima norma specificano che la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria e che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- ai sensi del comma 677 della norma citata il Comune può determinare le aliquote IMU e TASI rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle stesse per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- il comma 678 prevede che per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. "beni merce") l'aliquota è ridotta all'1 per mille e i Comuni possono modificarla in aumento sino al 2,5 per mille o, in diminuzione, fino all'azzeramento;
- il comma 683 prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
- per servizi indivisibili s'intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;
- il comma 702 salvaguarda la disciplina dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 3 del 26.04.2016 con la quale venivano approvate le aliquote TASI per l'anno 2016;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 in data 31.01.2017 con la quale è stato adottato un provvedimento modificativo della deliberazione di C.C. n. 3/2016 richiesto dal MEF – Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale;

RILEVATO CHE l'art. 1 comma 1133 lett. b) della Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) – ha aggiunto all'art. 1 comma 28 della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) – un periodo, trasformando così l'articolo che ora recita: *“Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015. Per l'anno 2017, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016. Per l'anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017. Per l'anno 2019 i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa aliquota confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018”*;

VALUTATO CHE al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi relativi a pubblica sicurezza e vigilanza, servizi di manutenzione strade, di illuminazione pubblica per un importo stimato in circa € 10.000,00, risulta necessario ed indispensabile provvedere alla fissazione per l'anno 2019 delle seguenti aliquote TASI, invariate rispetto all'anno 2018:

- aliquota dello 0,33% per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- aliquota dello 0,25% per abitazione principale di pregio classificata in cat. A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,1% per fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola di cui al comma 8 dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011;
- aliquota dello 0,00% (zero per cento) per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti;

RICHIAMATI:

- ✓ l'art. 53 comma 16 della Legge n. 388/2000 come modificato dall'art. 27 comma 8 della Legge n. 448/2001 il quale prevede, tra l'altro che il termine per approvare i regolamenti relativi ai tributi locali, è fissato entro la data stabilita da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, indicando che detti regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 01 gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione;
- ✓ l'art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se

- approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 01 gennaio dell'anno di riferimento;
- ✓ il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. con particolare riferimento all'art. 42 comma 2, lettera a) ed f) relativo alle competenze del Consiglio Comunale;
 - ✓ l'art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000;
 - ✓ la Legge del 30 dicembre 2018, n. 145, relativa alle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato per l'anno finanziario 2019, pubblicata sulla (G.U. n. 302 del 31.12.2018 Suppl. Ordinario n. 62);

DATO ATTO che i termini per l'approvazione del Bilancio 2019 sono stati prorogati al 31.03.2019 dal D.M. 25 gennaio 2019 pubblicato nella G.U. n. 28 del 02.02.2019;

EVIDENZIATO che tutte le delibere in materia di regolamenti e tariffe relative ad entrate tributarie comunali devono essere inviate al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro 30 giorni dalla data in cui sono divenute esecutive (ex art. 52, comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997) e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di previsione;

PRESO ATTO che le delibere suddette saranno rese pubbliche dallo stesso Ministero dell'Economia e delle Finanze, che provvederà alla pubblicazione sul proprio sito informatico, in sostituzione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52 comma 2 terzo periodo del D.Lgs. n. 446/1997;

PROPONE

1. di determinare per l'esercizio 2019, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, le seguenti aliquote del tributo sui servizi indivisibili – TASI (confermando quelle del 2018 approvate con atto di C.C. n. 9 del 02.03.2018):

- aliquota dello 0,33% per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- aliquota dello 0,25% per abitazione principale di pregio classificata in cat. A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,1% per fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola di cui al comma 8 dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011;
- aliquota dello 0,00% (zero per cento) per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti;

2. di dare atto che il gettito della TASI stimato in circa € 10.000,00 è destinato al parziale finanziamento dei servizi indivisibili sotto indicati, così come desunti dall'ultimo rendiconto approvato (2017):

SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 399.999,93
------------------------------	--------------

3. di inviare la presente deliberazione, relativa all'imposta unica comunale (IUC), al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52 comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997 e comunque entro trenta giorni dalla

data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, nonché per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1 comma 3 del D.Lgs. n. 360/1998 entro e non oltre il termine perentorio del 14 ottobre ai sensi dell'art. 1 comma 688 della Legge n. 147/2013 come modificato dall'art. 1 comma 14 della Legge n. 208/2015;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ai sensi dell'art. 75 del vigente "Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari", si dà atto che la discussione del presente argomento è stata registrata in via digitale e conservata agli atti, rinviando alla medesima per gli interventi dei consiglieri di cui al presente atto.

Esaminata la proposta illustrata dal Sindaco che evidenzia l'assenza di modifiche;

Con voti favorevoli 10, contrari 0, astenuti (Cravanzola, Pizzorno), palesemente espressi:

DELIBERA

di fare propria a ogni effetto di legge la proposta succitata che si intende qui di seguito integralmente riportata.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza al fine approvare l'atto deliberativo relativo ai tributi nei termini stabiliti dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione anno 2019;

Visto l'art.134, 4° comma del D.Lgs.18.08.2000 n.267;

Con voti favorevoli 10, contrari 0, astenuti (Cravanzola, Pizzorno), palesemente espressi:

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Firmato digitalmente BOTTA Eraldo

Il Segretario Generale
Firmato digitalmente ROSSINI dott.ssa Mariella
